



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 357 C.D.T. 30
DEL 13 FEBBRAIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@Ind.it
disciplinare@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410
091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406
091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473
091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dall'Avv. Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 11 febbraio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n. 16 /A

A.S.D. Atletico Corleone (PA) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale – ripetizione gara 1^ categoria Girone B) U.S.D. Città di Giuliana/A.S.D. Atletico Corleone del 27/10/2013 – Comunicato Ufficiale n. 160 del 31/10/13

La Società A.S.D. Atletico Corleone, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di annullamento della gara meglio indicata in epigrafe e di ripetizione della stessa chiedendo l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 17 comma 4 lett. B) C.G.S. nei confronti dell'U.S.D. Città di Giuliana. Senza peraltro avanzare richiesta di audizione.

La Società U.S.D. Città di Giuliana ha fatto pervenire tempestive controdeduzioni e contestuale richiesta di audizione, chiedendo di contro la conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale.

Il procedimento già deciso da questa Commissione Disciplinare Territoriale in diversa composizione con Comunicato Ufficiale n. 178 del 12.11.13 è stato annullato dalla Corte di Giustizia Federale con Comunicato Ufficiale n. 176 del 17.1.14 che l'ha rimesso nuovamente a questa CDT per un nuovo riesame.

All'odierna udienza si è proceduto all'audizione del legale rappresentante della Società U.S.D. Città di Giuliana il quale ha insistito nelle proprie deduzioni concludendo per il rigetto del proposto reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti del procedimento e disposta la comparizione personale dell'arbitro, ai sensi dell'art. 34 comma 5 CGS, rileva che il reclamo è infondato.

Infatti per ciò che attiene alla presunta mancata espulsione del capitano si rileva che il direttore di gara non ha ritenuto i comportamenti protestatari dei calciatori del Giuliana così gravi tali da determinare la sospensione della gara, tant'è che lo stesso ha assunto il provvedimento disciplinare dell'ammonizione in danno del predetto calciatore e ha quindi continuato regolarmente la gara fino al termine del primo tempo, come peraltro confermato in sede di audizione.

Nel corso dell'intervallo, tenuto conto della difficile situazione ambientale che si era venuta a creare, l'arbitro tentava una mediazione negli spogliatoi invitando i capitani delle due squadre ad abbassare i toni della gara. Non avendo ottenuto risultato per la mancata collaborazione del capitano dell'U.S.D. Città di Giuliana, il quale continuava a protestare e a contestare il suo operato, riteneva concretizzarsi un pericolo per la propria integrità fisica e quella della squadra ospite e pertanto decideva di continuare la gara pro-forma comunicandolo al capitano dell'A.S.D. Atletico Corleone.

Orbene per quanto rientri nei poteri dell'arbitro decidere la prosecuzione di una gara pro-forma al fine di tutelare la propria e l'altrui incolumità (art. 64 comma 2 N.O.I.F.), spetta comunque agli organi disciplinari valutare l'esistenza o meno di una situazione di pericolo reale sulla base della situazione descritta nel rapporto arbitrale. Ciò, peraltro, non è dato evincersi dal rapporto stesso né detta lacuna è stata colmata a seguito dell'esame dell'arbitro.

Considerata la mancata collaborazione del Capitano dell'U.S.D. Città di Giuliana anche nell'invitare i propri compagni a tenere un comportamento corretto, l'arbitro avrebbe dovuto applicare tutte le misure disciplinari in suo possesso per sanzionare tali comportamenti e soltanto dopo che i provvedimenti assunti non avessero portato al ripristino delle condizioni di normalità avrebbe potuto decidere se sospendere o continuare la gara pro-forma;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello della società A.S.D. Atletico Corleone.

Dispone trasmettersi gli atti al C.R.A. Sicilia per le eventuali determinazioni di competenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dall'Avv. Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario,,

e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 11 febbraio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 195/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MARIO D'AGATA (Presidente ASD Sporting Viagrande); ASD SPORTING VIAGRANDE.

Con nota 328/pf12-13/GS/reg del 19/09/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Mario D'Agata per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.

Tutto ciò per avere utilizzato quale allenatore, in occasione della gara del campionato di Promozione Sporting Viagrande / Troina del 14/10/2012, il sig. Vincenzo Butto (iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 53.465), senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013.

La distinta di gara in questione risulta sottoscritta dal sig. Mario D'Agata, presidente della società, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società ASD Sporting Viagrande, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio presidente.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del presidente sig. Mario D'Agata e l'ammenda di € 1.200,00 a carico della società deferita.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta documentalmente che la ASD Sporting Viagrande ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il tecnico sig. Vincenzo Butto, senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, a norma di regolamento.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi: al sig. Mario D'Agata la sanzione della inibizione per mesi tre;

alla ASD Sporting Viagrande la sanzione dell'ammenda di € 600,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 196/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANGELO BRUNO (Consigliere all'epoca dei fatti della FCD Serradifalco);

Sig. DIEGO VENTI (dirigente della FCD Serradifalco);

FCD SERRADIFALCO.

Con nota 331/pf12-13/GS/reg dell'08/11/2013 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg. Angelo Bruno e Diego Venti per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.

Tutto ciò per avere il sig. Diego Venti utilizzato quale allenatore, in occasione della gara del campionato di Promozione Serradifalco / Aragona del 09/09/2012, il sig. Angelo Bruno, non solo consigliere della società ma anche iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 43.711, senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento quale tecnico per la stagione sportiva 2012/2013.

La distinta di gara in questione risulta sottoscritta dal sig. Diego Venti, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società FCD Serradifalco ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte a entrambi i propri dirigenti.

All'udienza dibattimentale è soltanto comparsa, a mezzo di procuratore, la FCD Serradifalco, che ha chiesto di potere definire il procedimento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. Le altre parti deferite neppure hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolta.

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la F.C.D. ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella ammenda di € 600,00 (pena base € 1.200,00);

visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne disponendo l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti della richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla FCD Serradifalco la sanzione come indicata in dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società.

Dato seguito al procedimento, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi sei di inibizione a carico dei sigg. Diego Venti e Angelo Bruno.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta inequivocabilmente che la FCD Serradifalco ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il sig. Angelo Bruno, non solo consigliere della società ma anche iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 43.711, senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento quale tecnico per la stagione sportiva 2012/2013. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, a norma di regolamento.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi: alla FCD Serradifalco la sanzione dell'ammenda di € 600,00 determinata ex artt. 23 e 24 C.G.S.; ai sigg. Angelo Bruno e Diego Venti la sanzione della inibizione per mesi quattro.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 197/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GABRIELE CIRELLI (Presidente ASD Sciacca);
ASD SCIACCA.

Con nota 1247/pf11-12/GS/reg del 12/11/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Gabriele Cirelli per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.

Tutto ciò per avere utilizzato quale allenatore, in occasione di numero tre gare del campionato regionale juniores meglio indicate in deferimento il sig. Giuseppe Cortese (iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 33.953), senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012, sebbene lo avesse richiesto.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società ASD Sciacca, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al presidente (capo di imputazione così rettificato in udienza).

Le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi due a carico del presidente sig. Gabriele Cirelli e l'ammenda di € 300,00 a carico della società deferita.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta documentalmente che la ASD Sciacca ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il tecnico sig. Giuseppe Cortese, senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, a norma di regolamento.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi: al sig. Gabriele Cirelli la sanzione della inibizione per mesi uno;

alla ASD Sciacca la sanzione dell'ammenda di € 200,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 13/02/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**